



CAPIRE EMAS

APAT - AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI

Il Regolamento 761/01¹ (EMAS), adottato dal parlamento e dal Consiglio dell'Unione Europea nel 2001 è stato oggetto di un attento e lungo dibattito in sede Comunitaria in quanto ritenuto, da tutte le parti politiche, sociali ed economiche, strumento fondamentale della politica ambientale dell'Unione. La nuova versione di EMAS contiene rilevanti novità rispetto alla precedente edizione del 1993.

La Commissione si avvale, nell'attività di vigilanza sul funzionamento dello schema, di un apposito Comitato² nell'ambito del quale sono state proposte azioni per coprire alcuni aspetti del nuovo Regolamento che necessitavano di chiarimento. I relativi atti sono stati recepiti dalla Commissione con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'UE L.247/1 e 247/24 del 17 settembre 2001 delle seguenti raccomandazioni e decisioni (linee guida):

1. Raccomandazione della Commissione, relativa agli orientamenti per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS) [2001/680/CE del 7/9/2001] relativamente ai contenuti della Dichiarazione ambientale, alla partecipazione dei dipendenti, alla valutazione degli aspetti ambientali ed alla verifica dell'PMI;
2. Decisione della Commissione, relativa agli orientamenti per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS) [2001/681/CE del 7/9/2001] relativamente all'identificazione del soggetto registrabile (entità), all'uso del logo ed alla periodicità dell'audit di verifica e convalida della dichiarazione ambientale.

Attualmente è in corso di approvazione un'ulteriore linea guida sugli "Indicatori di prestazione ambientale" che ha l'obiettivo di supportare le organizzazioni nella corretta e coerente presentazione dei dati nella dichiarazione ambientale. Infine, su proposta della delegazione Italiana, un nuovo gruppo di lavoro avrà l'incarico di elaborare una guida di settore per i parchi, le aree naturali ed i parchi archeologici.

L'APAT³ propone, su *Ambiente e Sviluppo*, un approfondimento sul contenuto di tutte "Linee Guida" della Commissione attraverso una serie di articoli. In questo numero viene affrontata la tematica degli "Orientamenti sulle entità che possono essere registrate EMAS" con l'obiettivo di proseguire nel prossimo numero con l'analisi degli "Orientamenti relativi alla dichiarazione ambientale EMAS".

Giorgio Cesari (Direttore Generale APAT)

¹ Il Regolamento (CE) n. 761/01 del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di eco-gestione ed audit (**EMAS - Eco Management and Audit Scheme**)

² Il Comitato art 14, presieduto da un rappresentante della Commissione, è costituito da rappresentanti degli stati membri dell'unione, dalle parti interessate e da esperti di settore.

³ L'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT) è un organismo pubblico, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed al controllo della Corte dei Conti. L'Agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, assorbendo nelle proprie funzioni tecnico-operative quelle assegnate all'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA), al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e dei relativi Servizi tecnici, secondo quanto indicato nell'art. 2, comma 2 dello Statuto (G.U. n. 222 del 21/09/2002).

ORIENTAMENTI SULLE ENTITÀ CHE POSSONO ESSERE REGISTRATE A EMAS

PREMESSA

La linea guida identifica il soggetto registrabile come “entità” ossia un “Sito o parte di esso, organizzazione, parte o gruppi di organizzazioni che intendono registrarsi con un unico numero”. L’introduzione di una nuova definizione, non compresa nel testo del regolamento, è dovuta all’estensione dell’applicabilità di EMAS non più ai soli siti industriali, come nel precedente regolamento 1836/93⁴, bensì alle organizzazioni pubbliche e private di ogni settore e dimensione e, quindi, con caratteristiche di complessità molto diverse, dal punto di vista gestionale, rispetto a quelle del settore industriale. Il documento, che esprime gli orientamenti della Commissione, contempla per ora solo otto macro-classificazioni ma non si esclude la possibilità di una estensione della trattazione di questa materia man mano che viene acquisita esperienza operativa. La scelta dei casi trattati deriva essenzialmente dall’esperienza conseguita nell’unione europea durante i primi cinque anni di applicazione di EMAS nel settore manifatturiero industriale e nel campo, più vasto, previsto a titolo sperimentale (art. 14)⁵ dei settori maggiormente rappresentativi della realtà economica e produttiva europea.

La guida è principalmente diretta alle organizzazioni che si troveranno a dover identificare l’entità per la quale richiedere la registrazione, e fornisce utili indicazioni ai verificatori ambientali ed agli organismi competenti nazionali per indirizzare correttamente, sin dalle prime fasi di implementazione del sistema di gestione ambientale, situazioni gestionali, organizzative, operative molto complesse. La linea guida va al di là della semplice classificazione della tipologia di entità possibili ed entra nel merito anche di alcuni requisiti generali di EMAS (comunicazione, aspetti ambientali, ecc.) specificando quali orientamenti si possono riferire al singolo caso. In particolare i seguenti principi sono alla base della logica della linea guida:

- il principio della trasparenza indica che deve essere chiaro il motivo delle scelte adottate che devono escludere la logica “cherry picking”, cioè della selezione delle strutture organizzative migliori dal punto di vista ambientale, oppure la scelta delle linee e/o parti di impianto migliori di uno stabilimento produttivo. In questa ottica le organizzazioni non possono delocalizzare le parti più inquinanti delle loro attività per dimostrare proattività ed efficienza ambientale su una parte limitata della produzione.
- l’entità deve dimostrare di avere piena responsabilità ed autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale in relazione alle attività che ha intenzione di portare a registrazione.

il concetto di responsabilità a livello locale e di rendicontazione al pubblico degli aspetti e degli impatti delle attività, prodotti e servizi sono elementi cardine di questa guida nella definizione di alcune specificità per entità derivanti da organizzazioni che hanno dimensioni e ramificazioni territoriali estese. Nello scegliere più siti o parti di essi, le organizzazioni possono, seguendo le indicazioni di questa linea guida, anticipare possibili problemi nella compilazione della dichiarazione ambientale per la quale è richiesto il rispetto della “local accountability”, intesa come responsabilità pubblica e la responsabilità locale, così come definite all’allegato III, punto 3.7 ed Allegato I, punti B2 e B.3 in relazione agli impatti ambientali associati alle attività produttive.

4 Regolamento (CEE) 1836/93 del 29 giugno 1993 “Sull’adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit”

5 Il regolamento 1836/93 prevedeva, all’articolo 14, la possibilità per gli stati membri di adottare, a titolo sperimentale, schemi nazionali di applicazione di EMAS in settori diversi da quello industriale.

o

CASO 1 – ORGANIZZAZIONI CHE OPERANO IN UN UNICO SITO

Questo è il più semplice dei casi previsti nella guida e si riferisce essenzialmente alle organizzazioni per le quali l'entità da registrare è interamente compresa in un'area geografica delimitata e definita e per le quali il sistema di gestione ambientale comprende tutte le attività che vengono svolte al suo interno. E' lo schema tipico di un'azienda manifatturiera per la quale gli impianti, i magazzini, gli uffici e le attività accessorie sono confinate in una zona delimitata da una recinzione e la cui gestione ricade sotto un'unica responsabilità. In pratica si tratta di una situazione analoga a quella prevista dal Regolamento 1836/93 e che probabilmente continuerà ad essere il caso più ricorrente anche con EMAS II. Non vi sono particolari prescrizioni per regolamentare questo caso, poiché esso è stato pienamente descritto in EMAS I e per il quale vi è una rilevante esperienza applicativa in tutta l'Unione Europea. Allo stato attuale in Italia il 94% delle 98 organizzazioni registrate⁶ ricade in questa categoria.

CASO 2 – CIRCOSTANZE ECCEZIONALI PER LA REGISTRAZIONE DI UN'ENTITÀ PIÙ PICCOLA DI UN SITO

Voluto da una minoranza delle rappresentanze degli stati membri, questo caso ha fatto molto discutere in sede di Commissione, di Consiglio ed in Parlamento. Occorre riconoscere che, pur nelle difficoltà di interpretazione che questa opzione potrà creare in futuro, non si poteva a priori precludere la possibilità di registrare un'entità più piccola di un sito. E' stato quindi concessa questa opzione con una serie di prescrizioni aggiuntive nella consapevolezza generale che deve trattarsi di casi eccezionali.

La prima, e più rilevante di queste condizioni, è legata alla dimostrazione che la scelta deriva sostanzialmente da problemi operativi, commerciali o di strategia globale dell'impresa e non da un'operazione di *cherry picking*. Come esempio pratico viene riportato il caso reale che ha generato questa opzione, cioè quello di una organizzazione che realizza varie tipologie di prodotti in molti stabilimenti. Per motivi organizzativi questa azienda ha diverse linee produttive separate affidate alla gestione di strutture, indipendenti fra di loro, che fanno tutte capo ad un'unica proprietà. L'azienda possiede stabilimenti che hanno subito nel tempo trasformazioni varie e che vedono oggi presenti in un sito due linee produttive non interconnesse in alcun modo (es. produzione di tubi e produzione di apparecchiature elettroniche). L'azienda potrebbe aver stabilito un programma di adesione ad EMAS solo per una delle due linee di produzione, e da qui la necessità di definire se, e con quali regole, questa registrazione può essere concessa.

La risposta, che viene dalla linea guida, è che la possibilità viene accordata in via eccezionale purché l'operazione sia preventivamente concordata, prima di iniziare l'implementazione del sistema di gestione, tra impresa, verificatore ed Organismo Competente Nazionale. L'organizzazione deve dimostrare a priori che le motivazioni delle proprie scelte non contrastano con i requisiti del Regolamento.

La guida evidenzia anche un esempio opposto di inapplicabilità della eccezione. Una industria farmaceutica ha nello stesso sito diverse linee di produzione che vanno dalla sintesi dei componenti base a quelle di confezionamento del prodotto finale. Se si volesse separare la linea della chimica di base da quella del confezionamento (es. la produzione di pillole), e registrare solo quest'ultima, verrebbe a mancare il presupposto per l'eccezionalità in quanto essa è parte integrante dell'intero processo, non separabile e non rappresentativa dell'impatto ambientale di tutta l'attività del sito. Un ulteriore esempio è quello di uno stabilimento petrolchimico nel quale la direzione aziendale decida di registrare soltanto i servizi di ristorazione collettiva del personale. Anche in questo caso verrebbero a cadere i presupposti

⁶ L'elenco completo delle organizzazioni registrate in Italia è disponibile sul sito web dell'ANPA all'indirizzo www.sinanet.anpa.it/emas

dell'eccezionalità del caso poiché l'attività di ristorazione, in quel contesto produttivo, non è rappresentativa della situazione di impatto ambientale del sito.

La seconda condizione da rispettare riguarda l'aspetto comunicativo verso il pubblico e le parti interessate. La dichiarazione ambientale deve evidenziare che la registrazione EMAS riguarda solo una parte del sito e la direzione aziendale deve giustificare in essa la scelta operata che, come detto in precedenza, deve escludere il *cherry picking*. Il pubblico e le associazioni non governative possono, in questo modo, valutare la correttezza delle scelte dell'organizzazione e giudicare l'adeguatezza della politica aziendale di corporate. Anche il logo EMAS, nelle sue due versioni volute per trasmettere in modo sintetico e visivo un messaggio riferibile alle prestazioni ambientali dell'organizzazione registrata, deve essere utilizzato in modo da non ingenerare confusioni.

Infine, nell'attuazione del sistema di gestione ambientale l'organizzazione deve considerare tutte le interfacce tra la propria attività e quella dello stabilimento attiguo. Devono essere definiti i flussi di input e output e le infrastrutture la cui gestione ricade sotto la responsabilità della parte dell'organizzazione richiedente la registrazione. Devono essere inoltre monitorati e correttamente gestiti anche tutti gli aspetti ambientali di eventuali parti comuni, quali in genere sono i servizi del sito (es. raccolta e smaltimento rifiuti, trattamento effluenti liquidi, ecc.) che devono essere inclusi nei programmi di miglioramento ambientale.

La linea guida indica, certamente in modo non esaustivo poiché le indicazioni sono di carattere generale, una serie di situazioni che possono presupporre l'esistenza delle condizioni di eccezionalità previste dal regolamento, quali ad esempio:

- la completa e chiara identificazione e separabilità degli aspetti ambientali dell'entità, che si registra, rispetto al resto delle attività che non saranno registrate;
- l'evidenza della autonomia amministrativa e gestionale dimostrata attraverso certificati di iscrizione alla CCIAA che ne dimostrino lo status giuridico, organigrammi e documenti ufficiali della organizzazione di appartenenza;
- l'evidenza derivante da autorizzazioni in materia ambientale (es. emissioni, scarichi, ecc.) rilasciate all'entità che si registra.

D'altra parte, le condizioni di esclusione dalla eccezionalità sono:

- l'entità separata non è rappresentativa dell'intera situazione del sito dal punto di vista degli aspetti ed impatti ambientali in quanto copre attività poco rilevanti.
- non è sufficientemente comprensibile, dal punto di vista della percezione del pubblico, oppure appare poco chiaro e/o fuorviante, quali siano le parti delle attività di quel sito oggetto della richiesta di registrazione e le motivazioni delle scelte di selezione.

Per concludere, occorre ricordare che l'organizzazione, nella fase di inizio delle attività per l'attuazione del SGA, dovrebbe consultare l'organismo competente per una verifica della correttezza della scelta dei propri criteri di selezione della parte da registrare. Questo consente all'impresa di non trovarsi, a fine percorso, nelle condizioni di non accettabilità della registrazione. Anche i verificatori ambientali dovrebbero, in caso di dubbio, raccordarsi con l'organismo competente per un parere prima di procedere alla convalida. Ad oggi non vi sono esempi di questa tipologia di entità registrate nel nostro Paese.

CASO 3. – ORGANIZZAZIONI CHE OPERANO IN PIÙ SITI

Questo caso è generalmente complesso e riguarda le organizzazioni che hanno più sedi produttive e che intendono ottenere un unico numero di registro EMAS. La variabilità delle tipologie di imprese che ricadono in questa casistica rende possibile una macro classificazione che tiene essenzialmente conto di un aspetto peculiare di EMAS che è la *local accountability*. Questo principio fa sì che esse possano suddividersi in imprese, le cui attività hanno prevalenti impatti ambientali indiretti, da quelle per le quali gli impatti ambientali sono essenzialmente di tipo diretto e collegabili al territorio sul quale sono insediate le attività stesse.

Per entrambi i casi, in funzione della tipologia di attività, si può prevedere anche una registrazione graduale che vede l'organizzazione procedere per step successivi interessando uno o più siti per volta fino ad arrivare ad una registrazione dell'intera organizzazione con un unico numero. L'importante è che, qualora non tutti i siti vengano portati a registrazione, sia data giustificazione delle motivazioni che hanno portato a questa scelta e quale politica ambientale di gruppo viene adottata in relazione anche alle parti escluse dalla registrazione.

CASO 3.A – ORGANIZZAZIONI CHE OPERANO IN PIÙ SITI CON PRODOTTI O SERVIZI IDENTICI O SIMILI

Questo è il caso tipico di una organizzazione ramificata sul territorio con uffici, filiali e succursali, caratterizzata essenzialmente da aspetti ambientali indiretti. Come esempi vengono proposte le banche, le assicurazioni, le società di consulenza, le agenzie di viaggio e le catene di distribuzione. Si tratta di attività che, dal punto di vista organizzativo, sono strutturate con una sede centrale e molte sedi periferiche simili. Il sistema di gestione ambientale sarà pertanto governato dalla sede centrale con un manuale unico. Le attività periferiche potranno essere classificate per tipologie simili e governate da procedure di settore. Essendo in genere questi sportelli/filiali/succursali, molto numerosi, la linea guida suggerisce all'impresa ed al verificatore di non sottoporre ad audit tutti questi "siti" simili, ma di utilizzare tecniche di campionamento consolidate che consentano di avere una visione d'insieme sullo stato di attuazione e di efficacia del sistema di gestione ambientale. Sono citati alcuni riferimenti internazionali per il campionamento, tuttavia la guida indica chiaramente quali debbano essere gli obiettivi da raggiungere nella definizione del programma di verifica e convalida. In sostanza il verificatore dovrebbe acquisire un adeguato livello di confidenza sul grado di maturità del sistema attraverso l'analisi di una serie di fattori e quindi decidere il numero e la tipologia degli uffici periferici da includere nel programma di verifica. La sede centrale dovrà essere sempre verificata, mentre il campionamento delle sedi periferiche dovrà assicurare, alla conclusione di ogni ciclo di audit, che tutte siano state incluse nel programma almeno una volta. Nel caso di presenza di un numero molto elevato di sedi periferiche, cioè tale da non consentire di effettuare una verifica interna ed esterna al 100% nell'arco di un ciclo di audit (che mediamente ha una durata di 3 anni), è possibile programmare tali attività anche su periodi di tempo più lunghi a patto che il campione selezionato ogni anno sia rappresentativo della situazione dell'organizzazione.

Nel caso in cui uno o più siti siano caratterizzati da impatti ambientali diretti rilevanti, allora sarà necessario includere questi siti sempre nel programma di verifica e convalida. Inoltre, i dati ambientali di questi siti dovranno essere chiaramente indicati e distinti dagli altri nella dichiarazione ambientale. Si rammenta infatti che, gli impatti ambientali devono essere sempre posti in relazione al territorio affinché le parti interessate ed il pubblico possano trarre informazioni di interesse specifico; deve cioè essere assicurata sempre la *"local accountability"*. La guida fornisce alcuni criteri per stabilire se un sito (o stabilimento) deve essere sempre incluso nel programma di verifica e convalida. Tra gli elementi da analizzare si citano:

- dimensione, tipologia delle attività e delle operazioni ritenute significative;
- risultati delle verifiche ispettive interne con problemi che hanno richiesto azioni correttive;
- cambiamenti significativi intervenuti, dal punto di vista gestionale, dalla data dell'ultima verifica;
- sito significativamente diverso dagli altri per una serie di fattori, quali dimensione, attività, aspetti ambientali diretti ed indiretti, fragilità del territorio, requisiti di legge, struttura locale del sistema di gestione ambientale.

Un'organizzazione di questo tipo dovrà creare un sistema di audit interno che possa consentire la copertura totale di tutti i siti in un tempo ragionevole. Il verificatore, a sua volta, deve stabilire programma di verifica e convalida in modo tale da avere una discreta conoscenza del sistema ed una confidenza sull'efficacia dello stesso ed in seguito deve organizzare le sue visite in modo da coprire, con le limitazioni già dette, tutte le sedi in tempi ragionevoli.

Un'organizzazione di questo tipo (es. banca, assicurazione, ecc.) ottiene un numero di registrazione unico. Se solo una delle sue sedi non dovesse rispettare più i requisiti EMAS, come ad esempio la conformità legislativa, la perdita della registrazione sarebbe a carico dell'intera struttura.

Finora l'esperienza operativa in Italia su questo tipo di entità è piuttosto limitata. E' stata finora registrata una Banca che però non rappresenta in modo significativo questa casistica in quanto dotata di solo due sedi.

CASO 3.B – ORGANIZZAZIONI CHE OPERANO IN PIÙ SITI CON PRODOTTI O SERVIZI DIVERSI

Questo caso è caratterizzato essenzialmente da organizzazioni con attività diversificate o simili caratterizzate soprattutto da aspetti ambientali diretti. Viene data la possibilità di registrare uno o più siti a seconda dell'assetto gestionale interno all'azienda. In particolare laddove le unità periferiche possono essere identificate come "siti" (ai sensi del 1836/93), l'organizzazione può scegliere se registrare uno più siti oppure tutta l'organizzazione. L'impresa può decidere il percorso più favorevole in relazione alla propria realtà e capacità di portare avanti il programma, ma deve chiarire i criteri di scelta e dichiarare il percorso che intende adottare.

In questo caso, essendo le attività caratterizzate da aspetti ambientali diretti, deve essere garantita la *local accountability* e, di conseguenza, non è possibile effettuare le verifiche di prima e di terza parte con criteri di campionamento; tutti i siti devono rientrare nel programma di audit. La dichiarazione ambientale di gruppo deve evidenziare i contributi, di ogni singolo sito, in relazione ai dati ai programmi ed agli obiettivi ambientali.

Nel caso di registrazione unica dell'organizzazione il programma di miglioramento deve riguardare tutti i siti. Deve inoltre essere correttamente analizzata e riportata ogni possibile correlazione fra i siti evidenziandone gli aspetti ambientali dovuti, ad esempio, ai trasporti, alla movimentazione di merci e personale, ai collegamenti elettrici ed idraulici. Anche in questo caso la perdita della condizione di registrabilità di uno solo dei siti provoca la perdita della registrazione dell'intera organizzazione.

Contrariamente al caso precedente, vi sono molti esempi di queste entità registrate in Italia anche se la sua applicazione, per ora, si è limitata alla fase che vede le organizzazioni procedere per step successivi nella registrazione di singoli siti produttivi. Si possono citare alcune grandi aziende produttrici di elettricità (ENEL e controllate, Edison, Endesa), Chimiche (Polimeri Europa [ex Enichem], Bayer), Elettroniche (ST Microelectronics). Nella quasi totalità di questi casi le organizzazioni interessate hanno annunciato al pubblico un programma per registrare una parte consistente e/o la totalità dei propri stabilimenti ed hanno approvato, a livello dell'alta direzione, una comune politica ambientale di riferimento.

A conclusione di questo paragrafo occorre rilevare che, dal punto di vista statistico, il conseguimento di un numero di registrazione di *corporate* per una azienda che possiede molte unità produttive provoca inevitabilmente una diminuzione dei numeri nel registro nazionale ed europeo. Nel Forum degli Organismi Competenti europei si sta discutendo su come istituire un diverso modo di contabilizzare il numero delle entità registrate per tenere conto di realtà di questo tipo che si stanno affermando soprattutto in Germania ed in Svezia.

CASO 4 – ORGANIZZAZIONI PER LE QUALI NON È POSSIBILE DEFINIRE ADEGUATAMENTE UN SITO SPECIFICO.

Questo è il caso tipico di attività diffuse su un territorio, più o meno vasto, nel quale coesistono anche altre realtà produttive gestite da soggetti pubblici e privati sui quali l'organizzazione non ha alcun controllo gestionale né può esercitare un'influenza diretta. L'aspetto più rilevante consiste nel fatto che queste organizzazioni operano in un "*sito allargato*" nel quale convivono anche le popolazioni residenti che sono potenzialmente esposte alle conseguenze degli impatti ambientali delle attività sia in fase di normale funzionamento sia in fase di eventuale emergenza e/o condizione incidentale. L'attività si svolge a macchia di leopardo ed è radicata su tutto il territorio senza possibilità di confinamento e quindi si rende necessario porre in essere una serie di misure di prevenzione e di comunicazione con le popolazioni residenti. Il cittadino deve avere la certezza che sono state correttamente valutate tutte le variabili ambientali e quelle relative alla sicurezza delle comunità e che sono state attuate le misure necessarie per far fronte alle relative situazioni di emergenza.

Tipicamente appartengono a questa categoria le società di servizi (distribuzione di gas, elettricità, acqua, teleriscaldamento), società di raccolta dei rifiuti, società di telecomunicazione e di trasporto pubbliche e private.

Uno degli elementi critici per queste organizzazioni è quello della comunicazione esterna che deve essere, soprattutto nel caso di servizi pubblici, sistematica, continua e bi-direzionale, cioè da e verso l'utente e la popolazione. Il cittadino è pienamente partecipe del processo produttivo in quanto è inserito, suo malgrado, nel *sito allargato* e ne subisce le conseguenze in termini di qualità della vita. Le perplessità, le lamentele, le proteste le richieste di informazioni vanno adeguatamente valutate e deve essere assicurata una risposta così come suggerimenti provenienti dall'esterno devono essere valutati sistematicamente per verificarne l'applicabilità e l'efficacia.

La dichiarazione ambientale deve inoltre indicare quali sono le infrastrutture gestite dall'organizzazione e quali sono i limiti e la capacità di intervento dell'organizzazione nelle attività. Un esempio tipico di limitazione di autonomia decisionale è relativo ad alcune aziende municipali di trasporto nelle quali una parte delle attività ricade direttamente sotto la responsabilità del proprio vertice (manutenzione di automezzi, gestione dei depositi, acquisto di carburanti, addestramento e formazione, ecc.), ma una parte consistente di esse non può in alcun modo essere condizionata dalla sola politica ambientale aziendale (es. acquisti di mezzi di trasporto, decisioni sulla scelta dei percorsi e frequenza, scelte di viabilità quali corsie preferenziali) in quanto fanno riferimento a politiche e decisioni di competenza di altri settori dell'amministrazione comunale.

Infine necessita porre particolare attenzione all'uso del logo nel senso che esso va riferito, senza possibilità di equivoci, all'oggetto della registrazione. Se un'azienda di trasporti pubblici ha registrato solo un'officina di manutenzione o un deposito, non può inserire nelle brochure pubblicitarie o sui mezzi stessi, negli appositi spazi dedicati alla pubblicità, il logo in quanto si indurrebbe il pubblico a ritenere registrata l'intera azienda.

Vi sono casi infine, nei quali la complessità organizzativa ed infrastrutturale è tale per cui diversi siti produttivi, che potrebbero solo teoricamente essere registrati separatamente come entità, non possono esserlo di fatto per le interconnessioni esistenti tra gli impianti che li rendono strettamente interdipendenti fra di loro (es. dighe e centrali idroelettriche situate in una vallata collegate tra di loro con aste elettriche ed idrauliche).

In Italia vi sono almeno due esempi di questa tipologia di *entità* già registrate in accordo al vecchio regolamento 1836/93 e che quindi non hanno ancora provveduto ad applicare, nella fase transitoria, i principi della linea guida che è stata pubblicata solo alla fine 2001.

CASO 5 – ORGANIZZAZIONI CHE CONTROLLANO SITI TEMPORANEI

Rientrano in questo caso organizzazioni che effettuano attività di servizio o di altro genere per periodi di tempo più o meno lunghi, ma sempre comunque definiti, operando su siti, aree, edifici, magazzini, impianti, appartenenti ad altre organizzazioni. La linea guida richiede che l'organizzazione dimostri la propria capacità di pianificare e gestire correttamente le attività; diventano quindi molto importanti sia l'aspetto tecnologico che quello gestionale per le attività svolte in sede e presso i siti operativi. Il verificatore ambientale potrà ottimizzare, laddove possibile, il proprio programma di verifica e convalida attraverso tecniche di campionamento dei siti operativi. La sede dell'organizzazione deve essere sempre compresa comunque nel programma. Il sistema di gestione ambientale deve indirizzare anche le attività di progettazione e di pianificazione e considerare l'esistenza di aspetti ambientali provocati, nel/i sito/i, da altri soggetti (clienti).

Anche qui l'aspetto comunicativo riveste un'importanza fondamentale come si può dedurre negli esempi che seguono.

✓ Aziende che effettuano servizi di pulizia degli stabili.

Per questo tipo di attività, i siti possono essere anche numerosi e caratterizzati da interventi per periodi di tempo lunghi (generalmente queste imprese partecipano ad appalti della durata annuale). Gli aspetti ambientali direttamente riconducibili alle attività sono facilmente identificabili e gestibili e non si prevedono particolari difficoltà operative. In questo caso le criticità ambientali sono determinate a livello centrale laddove vengono prese decisioni che indirettamente incidono sulla performance ambientale. In particolare diventa rilevante la politica degli acquisti di materie prime (es. detersivi) e lo smaltimento dei rifiuti (es. contenitori) così come la formazione continua degli operatori e le procedure operative. In questo caso il verificatore deve assicurarsi che il sistema di gestione ambientale sia in grado di indirizzare correttamente le attività in sede e nei siti. Per quanto concerne invece il controllo delle attività, essendo queste tutte simili e non complesse, il verificatore può utilizzare un metodo di campionamento e verificare l'efficacia dell'attuazione del sistema e la capacità delle procedure di indirizzare correttamente il lavoro degli operatori su uno o più siti. Qui l'aspetto comunicativo non richiede particolare attenzione rispetto ai requisiti della dichiarazione ambientale. Nessuna entità di questo tipo ha ancora richiesto la registrazione EMAS in Italia.

✓ Aziende che effettuano opere di bonifica

In questo caso i siti, dove viene svolta l'attività, variano di volta in volta ed il loro numero può essere anche elevato. L'intervento, in genere, è caratterizzato da tempi brevi, aspetti ambientali rilevanti e, spesso, presenza di criticità ambientali. Si va dal caso più semplice dello spurgo di un pozzo nero a quello più complesso della bonifica di un terreno nel quale vi è stato uno sversamento accidentale di sostanze pericolose. Le attività devono essere accuratamente gestite sia in loco che durante il trasporto verso centri di smaltimento, pertanto il sistema di gestione ambientale dovrà tenere conto dei punti critici dell'attività. Anche in questo caso il verificatore dovrà esaminare il

sistema di gestione ambientale dell'organizzazione con una ottica di particolare interesse nei confronti dei siti scelti, dove possibile, con tecniche di campionamento tra quelli operativi al momento della verifica. Se i siti interessati hanno un continuo turn over, non potrà essere assicurata una copertura al 100% di essi nell'arco di uno o più cicli di audit, pertanto il verificatore dovrà valutare di volta in volta la significatività del campionamento. L'aspetto comunicativo richiede che, qualora la bonifica coinvolga le popolazioni locali, vengano posti in essere tutti gli strumenti per informare su tempi e metodi di intervento ponendo particolare rilievo alle situazioni di potenziale pericolo ed indicando le soluzioni previste. Anche questo tipo di entità non è stato ancora oggetto della registrazione in Italia.

✓ Società di costruzione

Generalmente i cantieri sono caratterizzati da attività sul sito per tempi abbastanza lunghi. La costruzione di un edificio e/o di una serie di edifici, di strade, ferrovie, aeroporti, ecc., comporta notevoli problemi di tipo ambientale e di interazione con le popolazioni residenti in prossimità del cantiere. Queste attività possono prevedere modificazioni permanenti nel territorio, dovute alla realizzazione di strutture nuove su terreni vergini, oppure modificazioni dell'impatto visivo di strutture nuove su aree precedentemente demolite e destinate a ricostruzione, oppure altre alterazioni permanenti che investono aspetti di tipo diverso. Occorrerà distinguere le responsabilità di cantiere da quelle di progetto, se queste non fanno capo alla stessa organizzazione, e definire correttamente gli ambiti di competenza. La gestione del cantiere comporta generalmente problemi che investono direttamente la cittadinanza nel periodo di operatività dello stesso. Si pensi, ad esempio, al rumore, alle polveri, alla movimentazione dei mezzi ed alla limitazione della mobilità nell'area dei lavori. L'organizzazione deve dimostrare di gestire correttamente questi aspetti, sin dalla fase progettuale, ivi compresi i rapporti con il pubblico, e di considerare le condizioni di ripristino, a fine lavoro, delle aree interessate. Anche in questo caso, il verificatore deve analizzare la capacità del sistema di indirizzare tutti questi aspetti e dovrà effettuare una verifica in campo su cantieri operativi scelti secondo un metodo di campionamento che possa essere in grado di dare una visione completa ed esaustiva delle attività. La Comunicazione verso le popolazioni locali, come nel caso precedente, deve riguardare tutte le informazioni utili al cittadino per comprendere l'impegno dell'azienda e i possibili pericoli per la salute. Ad oggi nessuna impresa del settore delle costruzioni ha richiesto la registrazione EMAS.

✓ Circhi

Il circo è stato proposto fra gli esempi che ricadono in questa tipologia di entità. A prescindere dal particolare esempio, organizzazioni che occupano per determinati periodi di tempo un sito e che vi svolgono una attività propria ricadono in questa casistica. L'aspetto gestionale è prevalente rispetto all'aspetto tecnologico che, comunque deve essere analizzato in modo esaustivo in fase di analisi ambientale. Le procedure devono essere verificate in sito a campione, viste nel complessivo dell'organizzazione.

Per concludere, questi tipi di entità, come si evince dagli esempi sopra riportati, sono abbastanza complessi e richiedono una notevole capacità progettuale, organizzativa e di pianificazione. L'analisi ambientale iniziale deve riflettere questa specificità e consentire di fissare obiettivi ambientali che di volta in volta, potrebbero cambiare a secondo dalla realtà operativa. La comunicazione ambientale non si deve in questo caso limitare alla dichiarazione ambientale, ma necessita anche di una interazione continua con le comunità locali (cittadinanza, comuni, associazioni, ecc.).

CASO 6 – ORGANIZZAZIONI INDIPENDENTI CHE OPERANO IN UN'AREA LIMITATA REGISTRATA COME UN'UNICA ORGANIZZAZIONE COMUNE.

Il caso si riferisce ad aree più o meno vaste nelle quali imprese, che non necessariamente appartengono alla stessa organizzazione o corporate, si trovano nella necessità di gestire problematiche ambientali comuni derivanti da particolari situazioni di sensibilità e/o di pressione sul territorio e per le quali è difficile valutare il contributo dei singoli aspetti ambientali all'impatto globale. Questa situazione è tipica di aree industriali nelle quali gli stabilimenti sono localizzati in modo contiguo e non vi è soluzione di continuità tra di essi, oppure di imprese che usano la stessa infrastruttura per i servizi essenziali (acqua, smaltimenti rifiuti, linee elettriche, depurazione, ecc.). Le imprese in questa realtà possono avere l'interesse di perseguire l'obiettivo di un'unica registrazione EMAS poiché questa soluzione, oltre che auspicabile per i benefici che ne derivano in termini di rapporti con le comunità locali e con le autorità, consente di ottimizzare le risorse da impegnare su attività comuni, quali:

- L'analisi ambientale iniziale;
- La consulenza per il sistema di gestione ambientale;
- la dichiarazione ambientale;
- L'audit e la verifica;
- le spese di registrazione.

Le autorità di controllo, inoltre, avendo come controparte un unico soggetto, possono più agevolmente semplificare le procedure amministrative e di controllo con evidenti benefici anche per le imprese.

La guida indica un possibile schema di riferimento, ma gli organismi competenti possono e debbono accettare anche soluzioni diverse purché vengano rispettati i principi della guida. Nella fattispecie si indica che il gruppo di imprese possono delegare le responsabilità ambientali ad un soggetto *super partes*, costituito ad hoc attraverso un patto vincolante, sottoscritto tra i vertici delle organizzazioni partecipanti, avente valore giuridico. Il "Rappresentante della Direzione" in questo caso viene identificato in un "Comitato Ambiente", dotato di piena autonomia e capacità decisionale, nel quale tutte le imprese aderenti avranno un proprio rappresentante che ne cura l'interfaccia con le singole imprese viste nel sistema di gestione ambientale come vere e proprie unità di business indipendenti fra di loro.

L'analisi ambientale deve evidenziare le criticità del sito allargato ed i singoli contributi all'impatto e, conseguentemente, il programma ambientale dovrà riguardare tutte le imprese contemporaneamente in funzione dei singoli obiettivi identificati da ognuna di esse. La dichiarazione ambientale deve evidenziare gli aspetti gestionali comuni e quelli individuali così come il compendio dei dati ambientali dovrebbe riguardare sia le singole imprese che l'intera entità. La perdita dei pre-requisiti per la registrazione EMAS di uno solo dei partecipanti, ovviamente, si riflette su tutta l'organizzazione.

Un altro esempio è quello dei complessi turistici. Un'isola o un'area turistica delimitata, che vede diversi soggetti indipendenti (ristorazione, alloggio, impianti, trasporti, divertimenti) operare al proprio interno su un'unica linea di attività (es. turismo), potrebbero ricercare un'unica registrazione EMAS al fine di dimostrare al potenziale cliente che l'intera area/isola è gestita in modo conforme al Regolamento. Anche in questo caso, più semplice del precedente, potrebbe convenire affrontare il percorso EMAS con un unico approccio integrato in modo da considerare tutti gli aspetti legati al complesso delle singole attività ed un ritorno in termini economici e di immagine.

In entrambi i casi, occorre rilevare che il logo EMAS non potrà essere messo in relazione alla denominazione della singola impresa/organizzazione, ma deve essere riferito unicamente all'entità che l'ha conseguita. Vista la complessità del caso ed il rischio non remoto di un possibile uso scorretto del logo, si raccomanda di consultare l'organismo competente nazionale prima della sua pubblicazione secondo.

In Italia vi sono due esempi che vale la pena di citare. Il primo si riferisce alla registrazione avvenuta nel 1998, a titolo sperimentale, del *Polo produttivo Bayer di Filago*. In questo sito quattro aziende hanno richiesto ed ottenuto un numero di registrazione unico dimostrando di avere adottato lo schema descritto in questo punto della linea guida che si è ispirato al caso reale in questione. Un altro esempio in Italia è quello relativo al *Polo turistico di Bilibione* per il quale è stata creata una struttura articolata e complessa e che ha portato a registrare nel 2002, caso unico in Europa, un'intera area turistica con migliaia di operatori.

CASO 7 – PICCOLE IMPRESE CHE OPERANO IN UN DETERMINATO TERRITORIO DI GRANDI DIMENSIONI E PRODUCONO PRODOTTI IDENTICI O SIMILI, CHE RICHIEDONO LA REGISTRAZIONE INDIVIDUALE.

I distretti sono caratterizzati dalla presenza di piccole e medie imprese (PMI) e di piccolissime imprese che operano in un unico settore industriale (es. il distretto tessile, delle conche e delle ceramiche). Nel territorio coesistono, con queste realtà produttive, anche la popolazione residente ed altre organizzazioni pubbliche e private che contribuiscono alla pressione totale sull'ambiente. Più che ricadere nell'ambito della definizione di entità da registrare, questo caso dovrebbe essere inserito nelle misure di promozione e di sostegno per la PMI che, al termine del percorso indicato nella linea guida, possono accedere alla richiesta di registrazione individuale di impresa. Spesso, ed in modo del tutto improprio, è stato proposto questo schema come una possibile scorciatoia per la registrazione del distretto industriale, ma, come si evince da una lettura attenta della guida, ciò non è consentito. La ragione va ricercata nelle regole generali di EMAS che, in estrema sintesi, riguardano la responsabilità ambientale della singola organizzazione in termini legali e di impegno verso il pubblico. Nel caso del distretto non si può pensare, vista la complessità (territoriale, numero di imprese, ecc.) di poter delegare queste funzioni ad un unico organismo in analogia a quanto visto nel caso precedente (vedi paragrafo 6).

Per avviare il processo in queste realtà si suggerisce uno schema che vede il ruolo prevalente e trainante della parte pubblica attraverso le proprie strutture regionali, provinciali, comunali, le agenzie per la protezione dell'ambiente (ARPA, APPA) per la raccolta e messa a disposizione dei dati ambientali e per la caratterizzazione del territorio di competenza. L'analisi ambientale iniziale deve necessariamente interessare tutto il territorio e perciò risulta complessa ed onerosa e non può che essere supportata da soggetti pubblici che possiedono i mezzi tecnici ed economici e soprattutto l'interesse a rilevare le criticità ambientali determinate dalla specifica attività produttiva.

Le associazioni di categoria e le CCIAA dovrebbero invece farsi parte attiva, sin dalle fasi iniziali e di concerto con la pubblica amministrazione, presso le singole imprese per promuovere la partecipazione ad EMAS fornendo il supporto tecnico necessario per attuare le fasi operative (sistema di gestione ambientale, audit interni, dichiarazione ambientale, verifica). Le associazioni possono, attraverso un'azione coordinata, stabilire convenzioni con consulenti, enti di certificazione e verificatori ambientali, revisori ambientali per abbattere i costi delle singole imprese. L'opportunità, in questo schema, è quella di consentire al distretto di dialogare con il pubblico e con le autorità di controllo su un'ampia tematica che investe la qualità dell'ambiente condizionata non solo dal settore produttivo ma anche da tutte le altre attività antropiche presenti sul territorio. La collaborazione ha anche l'obiettivo di comprendere appieno le responsabilità ed il contributo del distretto alla qualità dell'ambiente e di cercare una strada comune, condivisa ed incentivata, ad una riduzione dell'impatto ambientale del territorio.

Seguendo lo schema indicato, che si ribadisce non essere assolutamente obbligatorio, le PMI hanno la possibilità di ricercare ed individuare soluzioni gestionali e tecnologiche comuni per abbattere

l'inquinamento e/o risolvere situazioni ambientali tipiche del settore produttivo e di scambiarsi esperienze nell'identificare gli aspetti ed impatti ambientali. La partecipazione a progetti, quali ad esempio le Agende 21 locali, può essere elemento trainante per le imprese del distretto.

Lo schema proposto parte dalla necessità di istituire un protocollo d'intesa a livello locale, attraverso un comitato promotore, che veda la partecipazione dei soggetti pubblici e privati all'iniziativa. L'analisi del territorio, promossa e finanziata da soggetti pubblici, ha lo scopo di identificare, per il settore industriale in questione, i contributi all'impatto nel territorio. Da questo lavoro devono essere estratti gli obiettivi ed i target ambientali di distretto. Il Programma ambientale che ne consegue dovrebbe essere condiviso dalle PMI e reso pubblico per una discussione ed un contributo di tutte le parti interessate. Il programma di distretto è il punto cardine dello schema; esso costituisce il quadro di riferimento per gli obiettivi ambientali di ogni singola impresa che, individualmente, deciderà di proseguire verso la registrazione EMAS.

Nella sua azione di verifica e convalida della dichiarazione ambientale, il verificatore deve prestare particolare attenzione al contributo, della singola azienda, all'impatto nel distretto e accertarsi che il relativo programma ambientale sia adeguato e risponde alle esigenze generali. La dichiarazione ambientale, infine, dovrebbe evidenziare come la singola PMI contribuisce al programma concordato.

In Italia sono in corso diverse iniziative di EMAS di distretto, nella consapevolezza che tuttavia queste realtà necessitano tempi lunghi per il raggiungimento degli obiettivi.

CASO 8 – AUTORITÀ LOCALI E ISTITUZIONI GOVERNATIVE

La linea guida, più che classificare tipologie di entità pubbliche registrabili secondo EMAS, fornisce alcuni suggerimenti a coloro che hanno una responsabilità politica e programmatica su un territorio e che pertanto devono prevedere, in modo sistematico, le conseguenze sull'ambiente delle proprie decisioni amministrative. In questo caso viene posta particolare attenzione ad una serie di punti che dovrebbero essere i riferimenti per l'attuazione di EMAS nella pubblica amministrazione con l'obiettivo prioritario della qualità della vita presente e futura dei cittadini nell'ottica di uno sviluppo sostenibile.

La specificità di questo caso consiste nel fatto che il cittadino diventa uno degli elementi cardine del sistema e la sua partecipazione al progetto EMAS è tanto più efficace quanto maggiore è la conoscenza e la consapevolezza dell'importanza del proprio ruolo nel raggiungimento dell'obiettivo comune.

Per questo motivo viene posta particolare attenzione ai seguenti punti:

- la condivisione delle scelte deve essere ricercata quanto più possibile anche attraverso una costante campagna di informazione e di confronto con le parti economiche e non economiche interessate nelle fasi di attuazione del progetto. Una volta attuato lo schema, deve essere garantita una costante informativa sui traguardi raggiunti e sulle azioni per le quali l'amministrazione sta concentrando i propri sforzi. Il cittadino e/o le parti interessate dovrebbero avere la possibilità di indicare situazioni di devianza rispetto ai risultati attesi;
- la trasparenza costituisce un aspetto rilevante dello schema. La verifica indipendente dei dati ambientali richiesti dal Regolamento per la dichiarazione ambientale è elemento di garanzia per il cittadino il quale ha possibilità di conoscere, con esattezza, la tipologia delle misure effettuate in relazione ad altri parametri quali affidabilità, frequenza e rappresentatività della situazione reale;
- il monitoraggio continuo (reso pubblico) contribuisce ad individuare problemi e situazioni di devianza rispetto alla ipotesi di lavoro e consente di adottare misure correttive adeguate ed in tempi ragionevoli;
- EMAS fa sì che le problematiche ambientali possano essere prevenute ed attenuate nella loro rilevanza grazie al contributo delle parti interessate (cittadini, associazioni ambientaliste, ecc);

- La comunicazione esterna ed interna assume un ruolo importante nell'abbattimento di quella barriera, oggi esistente fra cittadino e pubblica amministrazione, che raramente trova altri strumenti anche legali per essere superata. La necessità del raggiungimento dell'obiettivo comune crea le premesse per aggirare ostacoli, diffidenze e, soprattutto inerzie delle strutture pubbliche nei confronti del cittadino;
- Devono essere ricercate soluzioni strategiche alternative rispetto a programmi di sviluppo al fine di trovare un giusto equilibrio fra l'iniziativa privata e le esigenze della collettività.

La linea guida indica che i comuni piccoli dovrebbero raggiungere la registrazione di tutto il territorio senza possibilità di suddivisione in entità più piccole (es. servizi municipali, gli assessorati, ecc). Per i comuni grandi invece, la registrazione dell'intera amministrazione appare una impresa ardua per complessità e per tempi lunghi di attuazione delle varie fasi EMAS. Si pensi a realtà come Roma o Milano e si comprenderà come il raggiungimento della registrazione potrà avvenire solo attraverso l'attuazione di una politica ambientale di grande respiro, largamente condivisa da tutte le forze politiche rappresentate nel Consiglio e deve superare i limiti temporali fissati dal mandato istituzionale.

La registrazione EMAS di parti autonome dell'amministrazione dovrebbe essere accompagnata da un intento dichiarato di registrare l'intera organizzazione in tempi più o meno lunghi. Il sindaco dovrebbe adottare, e far approvare in Consiglio, un documento di politica ambientale generale quale punto di riferimento per le singole entità.

In un comune di grandi dimensioni diventa importante, dal punto di vista gestionale, l'esistenza di un coordinamento strutturato che consenta all'entità, che intende registrarsi, di assicurarsi un corretto supporto da parte delle altre strutture che, direttamente e/o indirettamente, potrebbero influenzare in modo sostanziale le proprie decisioni ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Facciamo l'esempio di una azienda di trasporti pubblici in una metropoli. La prestazione ambientale derivante dal servizio può essere migliorata su almeno tre aspetti. Il primo, tecnologico, vede una possibile riduzione degli aspetti ambientali (emissioni, rumore, vibrazioni) attraverso l'uso di combustibili puliti, di macchine di ultima generazione ad emissione ridotta, di manutenzione sistematica e qualificata. Il secondo, puramente gestionale, vede il miglioramento della prestazione ambientale attraverso una corretta politica degli acquisti, la formazione del personale, la comunicazione interna ed esterna. Il terzo e più importante è quello progettuale e si riferisce alla capacità dell'azienda di adeguare nel tempo il servizio ottimizzando percorsi e tempi, scegliendo la tipologia di trasporto più idoneo (ferro, gomma, navigazione, altro). Tuttavia non sempre tutte queste scelte ricadono sotto la responsabilità dell'azienda dei trasporti, anzi spesso sono governate a vari livelli in seno ad altre parti dell'amministrazione stessa.

Ne consegue che se gli obiettivi ed il programma ambientale non sono adeguatamente supportati a livello centrale, difficilmente potranno essere ottenuti risultati anche minimi e la registrazione sarebbe una mera applicazione formale senza evidenti vantaggi per la collettività. L'amministrazione in questione dovrebbe quindi assicurare le interfacce con i dipartimenti che hanno competenza sulla viabilità (scelte dei percorsi, traffico privato, assegnazione delle corsie preferenziali), sulla manutenzione delle strade (cantieri e loro programmazione), sulla nettezza urbana (orari della raccolta dei rifiuti), sui Vigili Urbani (controllo sistematico della sosta e dell'occupazione delle corsie riservate), sugli acquisti (scelta dei carburanti e dei mezzi) altrimenti non potranno essere raggiunti risultati apprezzabili nonostante l'impegno economico e gestionale dell'azienda trasporti. E' evidente infine, che un comune di grandi dimensioni dovrebbe attribuire un mandato specifico, con poteri adeguati, ad una posizione significativa della propria amministrazione in relazione all'attuazione della propria politica ambientale proprio per assicurare quanto detto in precedenza.

Il caso di una entità più piccola di un comune si applica anche ad altre realtà simili quali ad esempio, le amministrazioni provinciali. Un assessorato che intende aderire ad EMAS deve avere il supporto e

l'impegno di tutto il consiglio provinciale e deve essere approvata una politica di amministrazione provinciale.

In questi casi il logo EMAS non potrà essere usato con riferimento al Comune e/o alla Provincia, ma dovrà essere unicamente messo in relazione alla funzione registrata. Non potrà quindi apparire nella carta intestata del comune/provincia, nella pubblicità, nel segnale stradale indicante l'accesso al territorio comunale/provinciale, ecc. La dichiarazione Ambientale deve essere riferita, senza possibilità di equivoci, all'entità che si registra anche se fa parte di una realtà più ampia.

La linea guida non tratta nel dettaglio altre amministrazioni pubbliche che comunque devono essere considerate con la stessa ottica vista per i Comuni.

Come ultima riflessione occorre dire che il cittadino si aspetta da un comune/provincia EMAS un rigore ed un impegno più sostanziale e più orientato alla trasparenza di quanto non lo richieda per un'impresa privata. Gli ambiti di competenza di queste amministrazioni, infatti, riguardano aspetti particolarmente sensibili della vita presente e futura dei cittadini quali la qualità dell'ambiente e la salute.

In Italia vi è un solo piccolo comune, Varese Ligure, che ha ottenuto la registrazione sin dal 1998 sulla base del vecchio regolamento 1836/93 e, recentemente, il rinnovo sulla base del 761/01 e delle linee guida. Recentemente l'Assessorato all'Ambiente della Provincia di Viterbo è stato registrato nel quadro di un programma che vede l'intera Amministrazione Provinciale coinvolta nel percorso EMAS. Altre amministrazioni sono in dirittura di arrivo; tra queste, vi sono altri piccoli e grandi comuni, assessorati provinciali, parchi naturali e comunità montane. Per tutte queste realtà i requisiti di EMAS e le indicazioni delle linee guida non devono essere visti come vincoli ma una opportunità di corretta applicazione di uno strumento democratico di governo dell'ambiente.